

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

CLAUSOLA 1

1. Gli importi fatturati sono pagabili presso la Sede centrale di EUROCONTROL a Bruxelles.
2. EUROCONTROL considera tuttavia come liberatori i pagamenti effettuati sui conti aperti a suo nome presso istituti bancari designati dagli organismi competenti del Sistema dei canoni di rotta negli Stati contraenti o in altri Stati.
3. L'importo del canone è dovuto alla data in cui il volo ha avuto luogo. Il pagamento deve essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla data di fatturazione. La data di valuta limite entro cui EUROCONTROL deve ricevere il pagamento è indicata nella fattura.

CLAUSOLA 2

1. Ad eccezione del caso previsto al paragrafo 2 della presente clausola, l'importo del canone deve essere saldato in euro.
2. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato presso un istituto bancario designato, situato in uno Stato contraente, gli utenti residenti in tale Stato possono saldare l'importo dei canoni nella moneta nazionale convertibile dello Stato stesso.
3. Se l'utente si avvale della facoltà prevista al paragrafo precedente, la conversione in moneta nazionale dell'importo in euro si effettua al tasso di cambio giornaliero della data di valuta e del luogo di pagamento utilizzato per le transazioni commerciali.

CLAUSOLA 3

Il pagamento si considererà ricevuto da parte di EUROCONTROL alla data di valuta in cui l'importo dovuto è accreditato su un conto bancario indicato da EUROCONTROL. La data di valuta è quella alla quale EUROCONTROL può utilizzare i fondi.

CLAUSOLA 4

1. I pagamenti devono essere accompagnati dall'indicazione dei riferimenti, delle date e degli importi in euro delle fatture saldate e delle note di accredito in deduzione. La necessità di indicare in euro l'importo delle fatture vale anche per gli utenti che si avvalgono della possibilità di pagare in moneta nazionale.
2. Quando un pagamento non è accompagnato dalle indicazioni previste al paragrafo precedente al fine di poterlo attribuire ad una o più fatture specifiche, EUROCONTROL può destinare il pagamento:
 - in primo luogo agli interessi e successivamente
 - alle fatture più vecchie non pagate.

CLAUSOLA 5

1. I reclami relativi alle fatture devono essere indirizzati ad EUROCONTROL per iscritto o tramite mezzo elettronico precedentemente approvato da EUROCONTROL. La data limite entro la quale i reclami devono pervenire ad EUROCONTROL, fissata in 60 giorni a partire dalla data della fattura, è indicata nella fattura.
2. La data di deposito dei reclami è la data in cui EUROCONTROL li riceve.
3. I reclami devono essere particolareggiati e devono essere accompagnati dagli eventuali riscontri documentali pertinenti.
4. L'avanzare un reclamo non autorizza l'utente a portare in deduzione dalla fattura l'ammontare contestato, a meno che non ne venga autorizzato da EUROCONTROL.
5. Se EUROCONTROL e un utente sono mutuamente debitori e creditori, nessun pagamento compensativo può essere effettuato senza la preventiva autorizzazione di EUROCONTROL.

CLAUSOLA 6

1. Tutti i canoni che non sono stati saldati entro la data limite di pagamento prevista vengono maggiorati di un interesse ad un tasso deciso dagli organismi competenti e pubblicato dagli Stati contraenti conformemente alle disposizioni dell'Articolo 10 delle Condizioni di applicazione. Tale interesse legale, detto interesse di ritardato pagamento, è un interesse semplice, calcolato giorno per giorno sull'ammontare dovuto non pagato.
2. Tale interesse è calcolato e fatturato in euro.

CLAUSOLA 7

Laddove un debitore non ha saldato la somma dovuta, possono essere intraprese misure per un recupero forzato.

04A12757